

**ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI SECONDO LIVELLO PER
L'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

in applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'Edilizia e affini del 04.05.2022 e successive modifiche/integrazioni

Bolzano, 19 maggio 2023

tra

- Lvh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal Presidente del Gruppo edile Markus Bernard, assistito dal Vicedirettore Walter Pöhl e dal sig. Andreas Palo;
- CNA/SHV – ALTO ADIGE SÜDTIROL rappresentata dal Presidente della sezione Costruzioni Rodolfo Gabrieli, assistito dal sig. Marco Nobile;

e

- ASGB Bau, rappresentata da Friedrich Oberlechner, assistito da Stefan Ladurner
- FENEAL UIL - TAAS rappresentata dai Segretari Regionali Matteo Salvetti e Maurizio D'Aurelio e Michele Pavan;
- FILCA SGBCISL rappresentata Segretario Generale Martin Voppichler, assistito dal sig. Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dal Segretario Generale Marco Nardini, assistito da Zelger Heinrich Alexander Freiberger e Stefano Schwarze

visto

- L'art. 42 del citato CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'Edilizia e affini
- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano rinnovato in data 11.12.2013;

si conviene di integrare/rinnovare l'Accordo Integrativo Provinciale citato ai seguenti capitoli:



“EVR” – Elemento variabile della retribuzione

Vengono confermate le disposizioni nazionali previste dal citato CCNL agli articoli 5, 15 e 42.

Le parti stabiliscono i seguenti parametri per il confronto triennale:

- a) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- b) Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- c) Ore dichiarate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- d) Diminuzione delle ore di malattia comunicate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- e) Diminuzione delle ore di Cassa Integrazione Guadagni comunicate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano

I predetti parametri vengono valutati prendendo a riferimento l'anno fiscale della Cassa Edile e il solo settore Edile artigiano.

Le parti stabiliscono i seguenti pesi ponderati per ogni singolo parametro:

- 4 o più parametri positivi: pagamento dell'EVR in misura pari al 100%
- 3 parametri positivi: pagamento dell'EVR in misura pari al 90%
- 2 parametri positivi: pagamento dell'EVR in misura pari al 75%
- 1 parametro positivo: pagamento dell'EVR in misura pari al 50%
- Nessuno parametro positivo: nessun pagamento dell'EVR

Le parti confermano sin da ora la validità dell'attuale paragrafo per gli anni 2024 e 2025. A tal riguardo stabiliscono i seguenti trienni per la valutazione dei parametri:

Anno 2024: 2023+2022+2021 da confrontare con 2022+2021+2020

Anno 2025: 2024+2023+2022 da confrontare con 2023+2022+2021


Le parti si impegnano ad incontrarsi entro gennaio di ogni anno per la valutazione dei parametri. Inoltre, si impegnano ad incontrarsi nel corso dell'anno 2025 per valutare un eventuale prosecuzione del pagamento dell'EVR.

Trasferta

a) Operai

Le parti confermano l'istituto della trasferta da corrispondere in cifra fissa giornaliera in base all'inquadramento dell'operaio e alla distanza del cantiere. La diaria di trasferta spetta quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera:

a.1 in un cantiere diverso da quello di prima assunzione;



a.2 il nuovo cantiere risulti ubicato fuori dal confine comunale del cantiere di prima assunzione.

L'indennità giornaliera di trasferta viene così corrisposta:

- 1) qualora il nuovo cantiere si trovi ad una distanza inferiore di 10 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello	Operaio altamente specializzato	9,50 €
3° livello	Operaio specializzato	8,50 €
2° livello	Operaio qualificato	7,50 €
1° livello	Operaio comune	6,70 €

- 2) qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 10 a 30 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello	Operaio altamente specializzato	14,50 €
3° livello	Operaio specializzato	13,50 €
2° livello	Operaio qualificato	12,00 €
1° livello	Operaio comune	10,50 €

- 3) qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 30 a 60 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello	Operaio altamente specializzato	20,00 €
3° livello	Operaio specializzato	18,50 €
2° livello	Operaio qualificato	16,50 €
1° livello	Operaio comune	14,50 €



4) qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza oltre 60 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello	Operaio altamente specializzato	24,00 €
3° livello	Operaio specializzato	22,50 €
2° livello	Operaio qualificato	20,50 €
1° livello	Operaio comune	17,50 €

Qualora nell'ambito della giornata lavorativa l'operaio, per esigenze organizzative debba raggiungere più cantieri situati in territori comunali diversi, per questi la tabella di trasferta di riferimento sarà esclusivamente quella della fascia chilometrica indicata al gruppo 2), salvo che gli spostamenti effettuati si trovino tutti in fascia 3) o 4).

All'operaio in trasferta spetta ugualmente un pasto caldo, a carico dell'impresa. Qualora ciò non sia possibile per reali motivi, indipendentemente dalla volontà delle parti, l'impresa corrisponderà l'indennità di trasferta prevista maggiorata del 100%.

Agli apprendisti spetta una indennità di trasferta giornaliera calcolata in percentuale su quanto di spettanza dell'operaio qualificato in proporzione all'anzianità di apprendistato.

Le parti concordano che gli importi di cui sopra non concorrono alla formazione del TFR, anche se maturati in via continuativa.

In aggiunta all'indennità di trasferta spetta eventuale rimborso di spese di viaggio, se queste sostenute dall'operaio in trasferta. Tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione.

Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l'impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto.

Anche per il personale in trasferta è confermata la norma contrattuale secondo la quale l'orario di lavoro inizia con l'effettiva presenza in cantiere del lavoratore, il quale potrà lasciare il cantiere solo al termine dell'orario prefissato.

La condizione di trasferta non si realizza qualora il lavoratore si rechi al cantiere nel comune di residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta non spetta nella misura prevista dai commi precedenti nel caso l'impresa provveda per il vitto e l'alloggio, fermo restando il diritto al trasporto. In tale ipotesi, cioè qualora l'operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso, si trovasse a dover pernottare, per motivi di servizio, in quella località, gli spetta invece un'indennità trasferta nella misura di Euro 12,50 per ogni giornata di effettivo lavoro.



b) Impiegati

Rimangono in vigore le norme dell'art. 58 del CCNL vigente.

Mensa

a) Operai

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato, per la generalità degli addetti di cantiere, il diritto alla mensa.

L'impresa provvede ad allestire un idoneo refettorio nei cantieri di lavoro, o nelle loro vicinanze anche attraverso il ricorso a servizi esterni, in modo tale che possa essere consumato un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto, contorno e bevande analcoliche.

Rimane confermato il divieto di somministrazione o di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche anche nell'intervallo di pranzo.

Il lavoratore ha diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore e con presenza in cantiere alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo del pranzo.

Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi qui indicati, al lavoratore viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, un importo giornaliero di euro 6,00.

Tale importo non è soggetto alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile.

b) Impiegati

A tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi viene riconosciuto il diritto alla mensa.

Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione tramite buoni pasto del valore giornaliero di Euro 7,00.

Nel caso in cui l'impiegato, comunicandolo a mezzo scritto preventivamente all'impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a Euro 6,00 giornaliera.

Quanto sopra spetta per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con la ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano.




Decorrenza, durata e norme finali


Il presente accordo entra in vigore a partire dal **01.06.2023** e avrà validità fino al 31.12.2025, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dalla contrattazione a livello nazionale o dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto


LVH.APA




ASGB-BAU



CNA/SHV



Fenea/UIL – TAAS



Fillea GBH – AGB/CGIL



Filca – SGB/CISL

